

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Sentenza n. 4042 del 20/07/17

Presidente: Dott.ssa Daniela Galazzi

Giudice-Relatore: Dott. Giuseppe De Gregorio

Nella causa civile vertente tra:

***Omissis*, con l'avv. Alessandra De Matteis (attore),**

nei confronti di

Casa Editrice La Zisa Comunicazione Soc. Coop. (convenuta contumace).

- I. Il contratto di edizione “per edizione” si differenzia da quello “a termine”, avendosi in questo secondo caso una libera e di regola insindacabile scelta dell’editore sul numero delle edizioni da pubblicare. Quindi, mentre nella prima ipotesi il numero degli esemplari deve di norma essere determinato, a pena di una determinazione *ex lege* del numero di copie da pubblicare – giusta la disposizione di cui al comma 4, art. 122, che fissa in via presuntiva il numero minimo di copie in mancanza di espressa indicazione -, nella seconda tipologia contrattuale, la mancanza di un numero minimo di esemplari dedotti nel contratto ne provoca la nullità senza che sia consentita alle parti alcuna deroga a tale precetto rigorosamente imposto dal legislatore (1).
- II. La previsione dell’indicazione del numero minimo di edizioni nel contratto di edizione “per edizione” è prevista, così come l’indicazione del numero minimo di esemplari da pubblicare nel contratto di edizione “a termine”, con considerazione della posizione egemonica dell’editore e a protezione del contraente debole, cioè dell’autore. Scopo della disciplina in esame è tutelare adeguatamente l’autore contro il rischio di sfruttamento indebito dell’opera dell’ingegno da parte dell’editore, evitando che questi possa procedere ad un numero indefinito di edizioni e che l’autore risulti vincolato oltre i limiti di quanto espressamente pattuito (2).
- III. Come nel contratto di edizione a termine è prevista la nullità del contratto dove non sia indicato il numero minimo di esemplari che possono essere pubblicati per ogni edizione, nel contratto di edizione “per edizione” deve essere indicato il numero di edizioni ed il numero di esemplari per ogni edizione: in difetto il contratto s’intende stipulato per una sola edizione. Tale disciplina è dettata a tutela del contraente debole, vale a dire dell’autore con la conseguenza che l’editore non è legittimato ad eccepire la mancata indicazione del numero delle edizioni, ed a far valere l’inapplicabilità del contratto alle edizioni successive (3).

convenuta al pagamento delle poste previste dal regolamento negoziale, oltre al risarcimento del danno, quantificato in € 10.000,00 (ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione.

Nella contumacia della Casa Editrice La Zisa Comunicazione Soc. Coop., senza incumbenti istruttori e precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17 gennaio 2017, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

La domanda di [REDACTED] si incentra su validità ed - eventualmente - efficacia (con l'esatta individuazione delle reciproche obbligazioni, e il conseguente, eventuale, inadempimento) del contratto stipulato il 07.12.2009 fra egli e la Casa Editrice La Zisa Comunicazione Soc. Coop., accordo su cui l'attore fonda esplicitamente tutte le proprie pretese.

Devesi però verificarsi *in primis* se il contratto in esame sia affetto da quelle mancanze denunciate dallo stesso attore, sin dalla citazione, se del caso tali da comportarne la nullità ex art. 122 l.d.a. (legge sul diritto d'autore, n° 633 del 1941), per come peraltro dallo stesso [REDACTED] adombrato.

La normativa di riferimento, è bene evidenziarlo (quale necessaria premessa di carattere generale), è la legge 22 aprile 1941 n° 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; di seguito, per brevità, l.d.a.), il cui art. 1 prevede, per quanto qui di interesse, che: (art. 1) *sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.*

Ancora, il contratto di edizione, nella sua tipicità si caratterizza in particolare per il tipo di prestazione che ne costituisce l'oggetto. Come osservato in dottrina, tale negozio riveste i caratteri consueti che contraddistinguono i contratti cd. a prestazioni corrispettive - dove la causa genetica della convenzione si traduce nello scambio di un bene per una somma di denaro - salvo il fatto che il bene dedotto in una delle prestazioni convenute consiste in un'opera dell'ingegno; e, come tale, il bene immateriale del lavoro creativo non può essere confuso con il supporto fisico sul quale il primo viene trasfuso (con le precisazioni che



seguono, però, rilevanti per il caso in esame).

Come oggetto di diritto d'autore, la pubblicazione letteraria-scientifica (l'attore adduce che il testo integra opera a carattere scientifico, argomento non verificabile non risultando prodotto il testo di che trattasi), poi trova protezione all'art. 2 n. 1 l.d.a., che testualmente recita: *"In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;... "*.

Ancora sul contratto di edizione, i soggetti che assumono posizione centrale in tale fattispecie negoziale sono: l'autore dell'opera - oggetto della prestazione di *facere* -, e l'editore che realizza il suo interesse a trarre profitto dal lavoro creativo mediante l'assunzione - a sue spese - degli oneri di riproduzione e di pubblicazione dell'opera (ovviamente oltre all'onere fondamentale relativo al compenso prestato all'autore della creazione).

Dalla disciplina di cui agli artt. 118 e ss l.d.a., possono differenziarsi (cfr. sul punto Cassazione civile sez. I 26 giugno 2007 n° 14792) il contratto di edizione "per edizione" da quello "a termine", avendosi in questo secondo caso una libera e di regola insindacabile scelta dell'editore sul numero delle edizioni da pubblicare. Quindi, mentre nella prima ipotesi il numero degli esemplari deve di norma essere determinato, a pena di una determinazione *ex lege* del numero di copie da pubblicare - giusta la disposizione di cui al co.4 art. 122 che fissa in via presuntiva il numero minimo di copie (2000) in mancanza di espressa indicazione -, nella seconda tipologia contrattuale, la mancanza di un numero minimo di esemplari dedotti nel contratto ne provoca la nullità senza che sia consentito alle parti alcuna deroga a tale precetto rigorosamente imposto dal legislatore. Argomenti, questi, espressamente richiamati in citazione, atteso che in effetti il contratto per cui è causa non contiene precisazioni atte a distinguere il 'tipo' negoziale.

Il Supremo Collegio (con la sentenza del 2007 appena richiamata) ha evidenziato che la giurisprudenza e la dottrina hanno ritenuto che la previsione dell'indicazione del numero minimo di edizioni nel contratto di edizione "per edizione" è prevista, così come l'indicazione del numero minimo di esemplari da pubblicare nel contratto di edizione "a termine", in considerazione della posizione egemonica dell'editore e a protezione del contraente debole,



cioè dell'autore, (Cass. 9.8.1983, n. 5317, per quanto concerne il contratto di edizione a termine); ancora, che scopo della disciplina in esame è tutelare adeguatamente l'autore contro il rischio di sfruttamento indebito dell'opera dell'ingegno da parte dell'editore, evitando che questi possa procedere ad un numero indefinito di edizioni e che l'autore risulti vincolato oltre i limiti di quanto espressamente pattuito. Così come nel contratto di edizione a termine è prevista la nullità del contratto ove non sia indicato il numero minimo di esemplari che possono essere pubblicati per ogni edizione, nel contratto di edizione "per edizione" deve essere indicato il numero di edizioni e il numero di esemplari per ogni edizione: in difetto il contratto s'intende stipulato per una sola edizione. Tale disciplina, continua la Suprema Corte, "è dettata a tutela del contraente debole, vale a dire dell'autore, con la conseguenza che l'editore non è legittimato ad eccepire la mancata indicazione del numero delle edizioni, ed a far valere l'inapplicabilità del contratto alle edizioni successive".

Questa è (venendo al caso di specie) la ragione della nullità del contratto del 2009: premesso che emerge dal testo negoziale, oltre che dalle allegazioni attoree, che si tratta di pubblicazione di opera letteraria, dunque con piena tutela del diritto d'autore, deve evidenziarsi che il contratto in esame è, intanto, contratto di edizione, proprio perché ha previsto la pubblicazione del volume "Il Maestro del Sonno Eterno" (titolo però definito come 'provvisorio' nel testo negoziale).

Tuttavia, il testo negoziale ha previsto solo l'impegno futuro di CASA EDITRICE LA ZISA di "curare la futura edizione dell'opera" (art. 2 del testo negoziale), lasciando del tutto indeterminato il tipo e il numero delle edizioni, il numero di stampe per ciascuna di dette edizioni, il compenso spettante all'autore (viene ancorato a percentuale sul 'prezzo di copertina', però non indicato) – addirittura escludendolo per la primissima "stampa": è prevista la corresponsione dalla "51° copia venduta) -, in modo tale da non consentire neppure di individuare un numero minimo di esemplari (vertendosi nell'ipotesi di contratto di edizione "a termine", stante l'ampia discrezionalità accordata all'editore), e di ipotizzare anche in misura minima l'entità del compenso.

Di conseguenza, per le ragioni suesposte, va dichiarato nullo il contratto di edizione del 2009, di guisa che risulta assorbita, evidentemente, ogni questione, proposta da [REDACTED]



██████████ sulle obbligazioni nascenti dal contratto, l'inadempimento di esse, e le relative conseguenze.

> Da tale declaratoria, di nullità, comunque, potrebbero derivare talune conseguenze, rispetto le diverse pretese attoree (anche in punto di 'arricchimento ingiustificato'). Ma deve osservarsi che le allegazioni attoree in ordine alle vendite effettuate sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro: oltre a non essere stata versata copia del testo, il contratto non risulta "registrato" (nonostante apposita indicazione), reca indicazioni solo implicite su futuri elementi da specificare (come detto, manca l'esatto riferimento al prezzo di copertina, determinante per quantificare il corrispettivo dovuto all'autore), e non è dato sapere se e in che termini abbia avuto esecuzione. Vero è che l'attore, sin dalla citazione, ha chiesto ammettersi ordine di esibizione, nei confronti della società convenuta, "*dei libri contabili per quantificare i diritti*", e ha pure chiesto disporsi l'interrogatorio formale del legale rappresentante, sui capitoli in cui è articolata la citazione: ma, oltre a risultare generici, tali mezzi di prova non sono stati coltivati in sede di trattazione, avendovi implicitamente rinunciato: sin dalla udienza di prima comparizione, infatti, il difensore ha chiesto la decisione della causa, evidentemente in base alla sola documentazione versata.

Documentazione che comprendendo il solo contratto, oltre a missiva di messa in mora (e ad estratto di articolo di stampa, privo tuttavia di significativa rilevanza), non offre elementi a sostegno della pretesa, anche risarcitoria, formulata da ██████████

Ne consegue che tutte le relative domande vanno conclusivamente disattese.

Stante la contumacia della convenuta, non va adottata statuizione sulle spese di lite, rimanendo quelle anticipate definitivamente a carico dell'attore.

P. Q. M.

Il Tribunale di Palermo – Sezione V civile specializzata in materia di impresa - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede :

- Rigetta le domande proposte da ██████████ con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2014, nei confronti di Casa Editrice La Zisa Comunicazione Soc. Coop.;



➤ le spese anticipate rimangono definitivamente a carico dell'attore.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia
di impresa il 23 giugno 2017.

Il Giudice rel. est.

Dr. Giuseppe De Gregorio

Il Presidente

Dr.ssa Daniela Galazzi

